

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE FERIALE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARASCA Gennaro - Presidente -
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere -
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - Consigliere -
Dott. DI SALVO Emanuele - rel. Consigliere -
Dott. CARRELLI P.D.M. Roberto M. - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

Sentenza

sul ricorso proposto da:

M.D. N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 1512/2012 CORTE APPELLO di PALERMO, del 22/01/2013;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/08/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Giuseppe Corasaniti, che ha concluso per accoglimento del ricorso;

Udito, l'avv. Lorenzo La Marca.

RITENUTO IN FATTO

1. M.D. ricorre per cassazione, tramite il difensore, avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo, in data 22-1-13, con la quale, in riforma della sentenza assolutoria emessa in primo grado, l'imputato è stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 392 c.p., per essersi fatto arbitrariamente ragione da sé medesimo, al fine di esercitare un preteso diritto e potendo ricorrere al giudice, svuotando la casa coniugale di gran parte dei mobili e suppellettili e lasciandola, inabitabile; alla moglie C.A.M. e alla figlia minore V., dopo aver sostituito la serratura della porta d'ingresso. In (OMISSIS).

2. Il ricorrente deduce, con unico; articolato motivo, violazione degli artt. 392 e 649 c.p., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, poichè la Corte d'appello ha escluso la responsabilità dell'imputato in relazione alla sostituzione della serratura, avendo il M. consegnato le chiavi alla moglie, mentre ha ritenuto la sussistenza del reato di ragion fattasi limitatamente alla sottrazione di mobili in comunione dei beni, antecedentemente alla richiesta di separazione giudiziale ed al relativo provvedimento del giudice civile. Dunque non vi è mai stata alcuna violenza sulle cose, nell'accezione di cui all'art. 392 c.p., comma 2, e oggetto della querela è soltanto l'appropriazione di beni coniugali prima del provvedimento di separazione dei coniugi. Il nomen iuris da ascrivere alla fattispecie concreta in disamina è pertanto quello ex art. 624 c.p.. Ne deriva che il fatto è non punibile ex art. 649 c.p..

Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato. Occorre infatti richiamare l'attenzione sulla norma d'interpretazione autentica di cui all'art. 392 c.p., comma 2, secondo la quale si ha violenza sulle cose allorchè la cosa venga danneggiata o trasformata o ne sia mutata la destinazione economica. La nozione di danneggiamento è stata delineata con precisione dalla giurisprudenza di questa Corte, che ha ripetutamente affermato che essa ricorre allorchando la cosa abbia subito un deterioramento di una certa consistenza (Sez. 5[^], 5-4-2000, Ferreri, Cass. pen. 2001, 1203; Sez. 2[^] 31-1-2005 n. 4229, rv. 230700), in modo tale da rendere necessaria una non agevole attività di ripristino (Sez. 2[^] 23-9-2009, n. 41284, rv. n. 245245). Ma, anche laddove non siano stati arrecati danni materiali, può ricorrere il requisito della violenza sulle cose, qualora la condotta dell'agente si manifesti come esercizio di un preteso diritto sulla cosa trasformandola o modificandone arbitrariamente la destinazione (Sez. 6[^], 29-11-99, Cerzosimo, in Cass. pen. 2001, 2088), come nel caso in cui

vengano rimossi i paletti che recingano un posto auto (Sez. 6[^], 1- 7-02, Fusari, rv. n. 30021). Orbene, nel caso in disamina, non può dirsi che l'asportazione dei mobili dall'appartamento abbia danneggiato o trasformato o mutato la destinazione economica dei beni. Nulla risulta infatti dalla motivazione della sentenza impugnata circa la causazione di danni materiali agli arredi o all'immobile. Non può, d'altronde, certamente ritenersi che quest'ultimo sia stato trasformato, essendo incontrovertibile che la struttura e le caratteristiche dell'immobile siano rimaste inalterate. Non può nemmeno sostenersi che ne sia stata mutata la destinazione economica poichè l'appartamento ha conservato intatte le proprie connotazioni funzionali nonché la destinazione ad uso di civile abitazione, che aveva in precedenza. Né possono rilevare, nell'ottica della disposizione in disamina, difficoltà estrinseche rispetto alla configurazione materiale e giuridica dell'immobile, come la scarsità del mobilio rimasto, risultando dalla sentenza d'appello che comunque nell'alloggio erano rimasti i divani, la camera da letto e qualche altra cosa. Trattasi infatti di difficoltà di mero fatto, che rimangono estranee alla nozione di destinazione economica di un bene, che è connessa alla struttura e alle caratteristiche intrinseche di esso nonché al regime giuridico che lo connota.

4. Non può neanche però attribuirsi alla fattispecie concreta sub iudice il nomen iuris ex art. 624 c.p.. E' infatti incontrovertibile, in linea di fatto, che sia stata la moglie a lasciare l'appartamento onde il M., che era rimasto ad abitarvi, aveva il possesso degli arredi. Il possesso è, come è noto, elemento costitutivo del reato di appropriazione indebita. Quest'ultimo delitto sussiste ogniqualvolta l'agente ponga in essere atti di qualsiasi genere che eccedano comunque le facoltà inerenti al possesso (Cass. 29-3-1966, Malis, rv. n. 101455). E non può esservi dubbio che il trasporto dei mobili in località nota soltanto al M. ma non alla moglie esulasse dall'ambito delle facoltà inerenti al titolo del possesso, essendosi l'imputato comportato uti dominus nei confronti dei beni.

L'asportazione del mobilio integra pertanto gli estremi del reato di cui all'art. 646 c.p.. Ne consegue l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 649 c.p., comma 1, n. 1, poichè il fatto è stato commesso in danno della moglie non legalmente separata, essendo pacifico che fra i coniugi non fosse ancora intervenuta la separazione legale.

La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio poichè il fatto, qualificato come violazione dell'art. 646 c.p., è non punibile ex art. 649 c.p..

P.Q.M.

Qualificato il fatto come violazione dell'art. 646 c.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il fatto non punibile ex art. 649 c.p..

Così deciso in Roma, il 29 agosto 2013.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2013